Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA . **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Lunedì, 28 marzo 1932 - Anno X** **Numero 72**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

REGIO DECRETO-LEGGE 22 marzo 1932, n. 206.
Provvedimenti in materia di tassa di scambio . Pag. 1458

REGIO DECRETO 18 gennaio 1932, n. 207.
Contributo dovuto dai comuni dell'Emilia per il periodo dal 1° aprile 1930 al 31 dicembre 1931, in applicazione dell'articolo 55 lettera c) del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare. Pag. 1465

REGIO DECRETO 25 gennaio 1932, n. 208.
Autorizzazione al comune di Comunanza a modificare la propria denominazione in « Comunanza del Littorio » . . Pag. 1470

REGIO DECRETO 18 febbraio 1932, n. 209.
Introduzione allo smercio nel Regno del « sale scelto da cucina » . . . . Pag. 1470

REGIO DECRETO 25 febbraio 1932, n. 210.
Proroga sino al 31 dicembre 1932 delle disposizioni del R. decreto 18 settembre 1930, n. 1387, concernente la determinazione del saggio dell'interesse sui mutui da concedersi all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la costruzione di alloggi da assegnarsi in fitto agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito . . . . Pag. 1470

REGIO DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1932, n. 211.
Trattamento doganale del caffè crudo originario e proveniente da Paesi ammessi al trattamento della nazione più favorita . . . . Pag. 1471

REGIO DECRETO 3 marzo 1932, n. 212.
Autorizzazione alla Regia università di Firenze ad accettare una somma per l'istituzione della fondazione « Enrico Burci ». Pag. 1471

REGIO DECRETO 3 marzo 1932, n. 213.
Variazioni al R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, sulle assunzioni nei ruoli dipendenti dal Ministero delle finanze . Pag. 1471

REGIO DECRETO 7 marzo 1932, n. 214.
Approvazione degli argomenti speciali pei programmi di alcuni concorsi ed esami di abilitazione all'insegnamento medio. Pag. 1471

REGIO DECRETO 18 febbraio 1932, n. 215.
Modificazione dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Mondovì . . . . Pag. 1473

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 216.
Erezione in ente morale della fondazione « Ospedale civile », con sede in Gravedona . . . . Pag. 1473

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 217.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Tubercolosario provinciale aretino » . . . . . . Pag. 1473

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 218.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Carlo Alberto Coulliaux », con sede in San Prospero Parmense, frazione del comune di San Lazzaro Parmense . . . . Pag. 1473

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 219.
Erezione in ente morale della « Pia fondazione di beneficenza Francesca Bullo-Terrazzer », con sede in Capodistria. Pag. 1473

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 220.
Erezione in ente morale della fondazione « Praeventorium Vittorio Emanuele III », con sede in Verona . . . Pag. 1473

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 221.
Concentramento del legato Valentino Fortin e delle fondazioni Quirino Vanzo, Matteo Hafner e Domenico Bortolotti nella Congregazione di carità del comune di Cavalese, e approvazione dello statuto organico della Congregazione medesima. Pag. 1473

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 222.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Redondesco . . . . Pag. 1473

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 223.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Castelnuovo Sotto . . . . Pag. 1473

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 224.
Erezione in ente morale del Ricreatorio « Emilia Ceretti Fumagalli », con sede in Laveno Mombello . . . . . Pag. 1473

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 225.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Consolata », con sede in Luras . . . . Pag. 1474

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 226.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Carlo Cornelli », con sede in Castelletto, frazione del comune di Cuggiono . . . . Pag. 1474

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 227.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Susani » con sede in Rancate, frazione del comune di Triuggio . . Pag. 1474

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 228.
Erezione in ente morale della « Fondazione Arturo Toscanini », con sede in Milano . . . . Pag. 1474

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 229.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Motta di Livenza . . . . Pag. 1474

REGIO DECRETO-LEGGE 21 marzo 1932, n. 230.
Emissione di una sesta serie di buoni del Tesoro novennali. Pag. 1474

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1932.
Norme per l'emissione di una sesta serie di buoni del Tesoro novennali . . . . Pag. 1475

REGIO DECRETO 25 gennaio 1932.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista dei periti commerciali del Veneto . . Pag. 1477

REGIO DECRETO 18 febbraio 1932.
Sostituzione e nomina di membri tecnici componenti il Collegio speciale di 1° grado sedente in Messina per la risoluzione delle controversie relative agli immobili danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 . . . . Pag. 1477

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 1477

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Scambio di note tra l'Italia ed il Brasile relative all'entrata in vigore dell'accordo commerciale firmato in Rio de Janeiro il 28 novembre 1931 . . Pag. 1480
Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 1480

CONCORSI

Ministero dei lavori pubblici: Esami scritti del concorso bandito per 12 posti di alunno d'ordine presso l'Amministrazione centrale . . . . Pag. 1480

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 22 marzo 1932, n. 206.
Provvedimenti in materia di tassa di scambio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, concernente il testo di legge sulla tassa di scambio;
Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, determinante nuove aliquote in materia di tassa di scambio;
Visto il R. decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1161, relativo all'applicazione della tassa di scambio sui prodotti di cotone;
Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, determinante un nuovo regime di applicazione della tassa di scambio per le acque gassose e per le acque minerali artificiali e naturali;
Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806 e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di emanare alcuni provvedimenti in materia di tassa di scambio;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Disposizioni varie.

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 41 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, modificato dall'art. 4 del R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, è sostituito come segue:

« La tassa di scambio è stabilita nella misura di lire due e centesimi cinquanta per cento del valore o prezzo dello scambio e cioè:
scambi fino a lire 100: per ogni venti lire o frazione di venti lire . . . . . . L. 0,50
scambi superiori a lire 100 e non a L. 1000: per ogni cinquanta lire o frazione di cinquanta lire » 1,25
scambi superiori a L. 1000: per ogni cento lire o frazione di cento lire . . . . . . » 2,50

Art. 2.

L'art. 2, secondo comma, della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, è modificato come segue:
« Costituisce del pari scambio la cessione di merci già a disposizione del cedente effettuata anche a mezzo di cessione di contratto.
Per la cessione di merci in deposito nei magazzini generali, come pure per la cessione di merci spedite da un porto nazionale ad altro porto nazionale, la emissione rispettiva-

mente della fede di deposito e della polizza di carico non esime il cedente dall'obbligo del pagamento della tassa, a mezzo di regolare fattura, sul primo scambio, restando esenti da tassa di scambio le successive cessioni a mezzo di girata dei detti documenti.

Sono del pari esenti da tassa le cessioni di merci effettuate a mezzo di girata degli ordini in derrate, fermo restando l'obbligo per il primo cedente del pagamento della tassa di scambio a mezzo di regolare fattura ».

Art. 3.

La tassa di registro di cui all'art. 52 della tariffa allegato A, parte 1ª, alla legge di registro 30 dicembre 1923, numero 3269, per gli appalti e contratti per somministrazioni periodiche od approvvigionamenti di merci fra commercianti, costituenti scambi a sensi della legge 28 luglio 1930, n. 1011, è stabilita nella misura di lire due e centesimi cinquanta per cento.

Art. 4.

Il termine di sei mesi di cui all'articolo 112, secondo comma, della legge 28 luglio 1930, n. 1011, per la produzione delle istanze dirette ad ottenere il rimborso della tassa di scambio erroneamente corrisposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali od in modo virtuale, è portato ad un anno.

Materie e prodotti dell'industria tessile.

Art. 5.

La tassa di scambio, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, per quanto riguarda gli scambi, tanto nel Regno che d'importazione, aventi per oggetto le materie ed i prodotti della industria tessile appresso indicati, è stabilita per ciascun scambio come segue:

I.

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Voci della Tariffa Doganale
a) Canapa, lino e juta greggi; stoppa di canapa e di lino; sparto, crino vegetale anche arricciato ed altri vegetali filamentosi non nominati, greggi;	140 *a*; 141; 142 *a*; 143; 144 *a*; 145; 146; 147 *a*;
b) cotone in bioccoli o in massa, greggio e cascami di cotone, greggi;	181 *a* 1; 182 *a*;
c) lane naturali o sudice, lavate non a fondo (scoured) e meccaniche di colore non uniforme; cascami e borra di lana; crino animale e pelo, greggi;	211 *a*; *ex* 211 *b*; 211 *f* 1; 212; 213 *a*; 214 *a*;
d) bozzoli; seta tratta greggia e cascami di seta greggi; seta artificiale, greggia e cascami di seta artificiale, strazza e scarti greggi; pasta chimica, cellulosa, per seta artificiale;	246; 247 *a*; 248 *a*; 249 *a*; *ex* 250 *a*; 846 *b*;
e) stracci d'ogni sorta.	951.

scambi fino a L. 100: per ogni venti lire o frazione di venti lire . . . . L. 0,10

scambi superiori a L. 100; per ogni cento lire o frazione di cento lire . . . . . » 0,50

II.

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Voci della Tariffa Doganale
a) Canapa, lino, juta ed altri vegetali filamentosi, pettinati; cordami, cordicelle, spago anche incatramati; cordoni e cordoncini intrecciati e straforzini; filetti e cordami di cocco, sparto, tiglio e simili;	140 *b*; 142 *b*; 144 *b*; 147 *b* *da* 148 *a* 151;
b) filati di lino e di canapa, semplici e ritorti; filati di juta; filati semplici di lino e di canapa, ecc. per la cucitura delle calzature; filati di lino e di canapa da cucire preparati per la vendita al minuto;	*da* 152 *a* 155; 157 *e* 158;
c) cotone in bioccoli e in massa tinto, in ovatte e cascami di cotone tinti;	181 *a* - 2; 181 *d*; 182 *b*;
d) filati di cotone semplici e ritorti, mercerizzati e non mercerizzati; catene ordite di cotone e filati di cotone da cucire, ecc.; corde, cordicelle e cordami di cotone;	*da* 183 *a* 188;
e) lane lavate (escluse le scoured) tinte, cardate, pettinate e lane meccaniche, altre (tinte); crino animale imbianchito o tinto arricciato e pelo tinto;	*ex* 211 *b*; 211 *c*; 211 *d*; 211 *e*; 211 *f* 2; 213 *b*, *c*; 214 *b*;
f) filati di pura lana mohair ed altri filati di lana;	216; 217;
g) seta tratta tinta; cascami di seta pettinati; filati di cascami di seta, pettennuzzo o roccadino; seta artificiale tinta; cascami di seta artificiale, tinti e filati; fili da cucire di seta e di cascami di seta, ecc.	247 *b*; 248 *b*; 248 *bis e ter*; 249 *b*; *ex* 250 *a*, 250 *b*; 251.

scambi fino a L. 100: per ogni venti lire o frazione di venti lire . . . . » 0,20

scambi superiori a L. 100: per ogni cento lire o frazione di cento lire . . . . . . » 1 —

Art. 6.

La tassa di scambio, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, per quanto riguarda i prodotti dell'industria tessile appresso indicati è dovuta, una volta tanto, nella misura del 5 per cento e si applica:

per i prodotti nazionali: all'atto dello scambio posto in essere dal fabbricante, mediante fattura in duplice esemplare da redigersi e rilasciarsi nei termini di cui all'art. 4 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e da assoggettarsi a tassa giusta le norme di cui al successivo art. 9;

per i prodotti provenienti dall'estero: all'atto dello sdoganamento in modo virtuale da parte delle dogane, giusta le norme stabilite, per quanto riguarda l'applicazione e la riscossione della tassa di scambio sulle importazioni, dalla legge citata 28 luglio 1930, n. 1011:

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Voci della Tariffa Doganale
a) reti, tessuti ed altri manufatti di lino, di canapa, di juta e misti;	159; 160; 161; *da* 164 *a* 178; 178 *bis*; 179; 180;
b) reti, tessuti ed altri manufatti di cotone e misti;	*da* 189 *a* 191; *da* 193 *a* 210 *bis*;
c) tessuti di lana ed altri manufatti di lana e misti; compresi i tessuti e lavori di pelo e di crino;	218 *a* 224; 225 *b*; *da* 226 *a* 245;
d) tessuti di seta ed altri manufatti di seta e misti.	*da* 252 *a* 269.

Le vestimenta, la biancheria e gli altri oggetti cuciti, di cui alla categoria XVI della vigente tariffa dei dazi doganali, sono considerati, agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, come tessuti.

La tassa si applica giusta le seguenti discriminazioni:

scambi fino a L. 100: per ogni venti lire o frazione di venti lire . . . . L. 1 —

scambi superiori a L. 100 e non a L. 1000: per ogni cinquanta lire o frazione di cinquanta lire . » 2,50

scambi superiori a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di cento lire . . . . » 5 —

Ai fini delle disposizioni contenute nel presente articolo, costituisce scambio ed è pertanto soggetta alla tassa del 5 per cento anche la vendita dei prodotti di cui sopra alle lettere *a*), *b*) *c*) e *d*) fatta dai fabbricanti in confronto di privati compratori, sia in fabbrica, sia mediante invio diretto della merce a domicilio, come pure la vendita al pubblico effettuata dalle ditte fabbricanti a mezzo di propri negozi, depositi, filiali, rappresentanze, succursali od altri organi dipendenti od ausiliari.

Costituisce del pari scambio la messa in vendita degli stessi prodotti, alla cui fabbricazione abbia provveduto il venditore con lavorazione presso terzi.

Art. 7.

Per i prodotti di cui alle voci n. 160, 161 b, da 164 a 166, 168, 169, 173, 174, 176, 179, 190, da 193 a 200, 202, 203, 205, 206, 209, 210, 218, da 221 a 223, 225 *b*, 228, 229, 231, 232, 234, 235, 237, da 252 a 254, da 256 a 263, 265 e 266 della vigente tariffa dei dazi doganali, richiamate alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 6, per i quali le relative operazioni di perfezionamento vengono eseguite da ditte che non sono fabbricanti di tessuti o di altri manufatti assoggettati alle dette operazioni, la tassa di scambio nella misura del 5 % è dovuta una volta tanto, per la vendita a chiunque e comunque effettuata dei prodotti finiti, da parte della ditta che ha proceduto alle operazioni suddette.

Il passaggio dei tessuti dalla ditta fabbricante alla ditta che compie le su accennate operazioni di perfezionamento non è soggetto a tassa di scambio. È peraltro obbligatorio il rilascio anche per tale passaggio da parte del fabbricante venditore dei tessuti di regolare fattura in doppio esemplare soggetta alla tassa di bollo di cui all'art. 53 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Sugli esemplari della detta fattura deve essere apposta da parte del fabbricante che la rilascia la seguente annotazione: « Tessuti da perfezionare. La tassa di scambio 5 % deve essere corrisposta per la rivendita dei prodotti finiti ».

La ditta che procede alle operazioni di perfezionamento di cui sopra deve tenere un registro di carico e scarico dei « prodotti tessili da perfezionare » acquistati ai fini della propria industria.

Nella parte del carico di tale registro devono essere annotati entro il giorno non festivo successivo a quello del loro arrivo i prodotti tessili di cui trattasi, con indicazione dei dati necessari alla loro identificazione nonchè degli estremi della relativa fattura d'acquisto.

Nella parte dello scarico devono essere cronologicamente annotate, giorno per giorno, la qualità e la quantità dei prodotti finiti con particolare indicazione del numero di fabbricazione o degli altri dati che consentano la loro identificazione.

Art. 8.

Resta ferma l'aliquota di tassa di scambio di L. 2,50 per cento stabilita dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 11 luglio 1931, numero 891, per gli scambi, tanto nel Regno che di importazione, dei seguenti prodotti:

cotone per nitro cellulosa (voce ex-181-a - tariffa doganale);

cotone depurato, lavato e sgrassato (voce 181-b - tariffa doganale);

cotone impregnato di sostanze antisettiche (voce 181-c - tariffa doganale);

garze e tessuti idrofili o impregnati di sostanze antisettiche (voce 192 tariffa doganale).

Per le vendite dei prodotti, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo 6, effettuate dai fabbricanti a determinate industrie che ne usano come materia prima od accessoria per la fabbricazione di prodotti non compresi fra le confezioni, considerate dalla categoria XVI della tariffa doganale, resta fermo il vigente regime di tassa, salva l'osservanza delle speciali norme di cautela che potranno essere stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

Per lo scambio dei prodotti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo 6, posto in essere dal fabbricante nazionale, come pure per le vendite degli stessi prodotti effettuate dai fabbricanti a privati consumatori sia in fabbrica, sia mediante l'invio diretto della merce a domicilio, nonchè per le vendite dei prodotti finiti di cui al precedente articolo 7, è obbligatorio il rilascio della fattura e la tassa nella misura del 5 per cento si corrisponde a mezzo delle prescritte marche da bollo doppie, a norma degli articoli 44 e 45 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, quando l'importo della tassa, per ogni fattura, non ecceda lire cinquanta.

Qualora l'importo della tassa, per ogni singola fattura, sia superiore a lire cinquanta, la tassa si corrisponde a mezzo del servizio dei conti correnti postali, a norma degli articoli 46 a 52 della citata legge 28 luglio 1930, n. 1011.

Per le vendite degli stessi prodotti sopra indicati, effettuate dai fabbricanti a privati compratori, sia in fabbrica, sia mediante invio diretto della merce a domicilio, la fattura, in doppio esemplare, regolarmente assoggettata alla tassa di scambio del 5 per cento, giusta le norme di cui sopra, deve essere rilasciata all'atto della consegna o spedizione dei prodotti.

Art. 10.

La tassa di scambio del 5 per cento corrisposta sui prodotti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo 6 nonchè sui prodotti finiti, di cui al precedente art. 7, è comprensiva della tassa di scambio che sarebbe dovuta per gli scambi successivi, fra commercianti degli stessi prodotti e delle relative confezioni rientranti nella categoria XVI della vigente tariffa dei dazi doganali.

Per i detti scambi successivi è peraltro obbligatorio il rilascio di note, conti, fatture od equivalenti documenti in doppio esemplare soggetti all'obbligo della conservazione e numerazione ed alle norme tutte stabilite per i documenti di scambio dalla legge 28 luglio 1930, n. 1011.

Le note, conti e fatture od equivalenti documenti posti in essere per i detti scambi successivi devono redigersi entro il quinto giorno non festivo successivo a quello della consegna o spedizione dei prodotti o delle cessioni dei relativi contratti e sono soggetti sull'esemplare destinato all'acquirente alla tassa di bollo stabilita dall'art. 52 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ancorchè riguardino prodotti acquistati dal venditore anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.

Per la tassa di scambio del 5 % corrisposta dai fabbricanti nazionali a norma del presente decreto, il diritto di rivalsa stabilito dall'art. 43 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, può essere esercitato in qualunque momento indipendentemente da eventuali dilazioni consentite per il pagamento della merce.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno stabilite norme speciali per l'efficace esercizio della detta rivalsa.

Art. 12.

Nel caso di fabbricanti dei prodotti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 6 che effettuino anche la vendita al pubblico dei prodotti di propria fabbricazione, sia direttamente con negozi propri, distinti e separati dai magazzini della fabbrica, sia a mezzo di filiali, succursali, depositi, rappresentanze ed altri organi dipendenti od ausiliari, come pure nel caso di fabbricanti dei medesimi prodotti, che, con gli stessi, provvedono alla confezione degli articoli considerati dalla categoria XVI della vigente tariffa dei dazi doganali, la tassa di scambio in ragione del 5 per cento si corrisponde secondo le seguenti norme.

È fatto obbligo ai fabbricanti suddetti di denunciare al competente ufficio del registro la sede dei singoli esercizi di vendita al dettaglio e dei luoghi di confezione nel termine di un mese dall'entrata in vigore del presente decreto ed in ogni caso non oltre un mese dalla data di apertura degli esercizi stessi.

I fabbricanti medesimi devono tenere presso le fabbriche un apposito registro di carico e scarico del « passaggio dei prodotti per la vendita al dettaglio ».

Nella parte del carico di detto registro devono essere inizialmente registrate la qualità, la quantità ed il relativo prezzo di carico dei prodotti esistenti nei singoli locali di vendita alla data della entrata in vigore del presente decreto.

Tale registrazione deve essere effettuata entro il termine di dieci giorni dalla data suddetta.

Successivamente nella parte del carico del detto registro devono essere cronologicamente annotate, giorno per giorno, distintamente per ciascun locale di vendita, la qualità e la quantità dei vari prodotti consegnati o spediti ai singoli locali con particolare indicazione del numero di fabbricazione o degli altri estremi necessari alla loro identificazione.

La consegna o spedizione dei prodotti in parola dev'essere effettuata con nota di accompagnamento portante indicazione specifica, giusta le norme di cui al precedente comma, dei prodotti consegnati o spediti e del relativo prezzo di carico.

Gli estremi della detta nota di accompagnamento devono essere indicati nella rispettiva partita di carico del registro del « passaggio dei prodotti per la vendita al dettaglio ».

Le note di accompagnamento prescritte dal precedente comma sono soggette alla tassa di bollo stabilita dall'art. 53 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Lo scarico del detto registro deve essere effettuato mensilmente ed è rappresentato dal saldo per differenza fra il totale del carico ed il totale delle vendite effettuate presso ciascun luogo di vendita. La eventuale differenza deve essere portata come carico iniziale del mese successivo.

Tale operazione deve essere compiuta entro il primo giorno non festivo del mese successivo a quello cui il saldo si riferisce, se trattisi di locali di vendita siti nello stesso Comune della fabbrica, ed entro il quinto giorno non festivo del mese successivo a quello cui il saldo si riferisce, se trattisi di locali di vendita siti in Comuni diversi da quello della fabbrica.

Art. 13.

Presso ciascun negozio, filiale, succursale, deposito, rappresentanza od ausiliare che attendono alla vendita al pubblico per conto del fabbricante dei prodotti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 6 è obbligatoria la tenuta di un apposito registro di carico e scarico delle « vendite al dettaglio ».

Il carico è rappresentato inizialmente dalla registrazione, con la precisa indicazione della qualità, della quantità e del prezzo, dei prodotti esistenti nel locale di vendita nel giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Successivamente, nella parte del carico del detto registro devono essere cronologicamente riportate le precise indicazioni della qualità, quantità e prezzo di carico dei prodotti ricevuti dal fabbricante, nonchè gli estremi della relativa nota di accompagnamento.

La registrazione del carico iniziale deve essere effettuata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le scritturazioni successive devono essere effettuate entro il giorno non festivo successivo a quello del ricevimento dei prodotti.

I prodotti venduti al pubblico devono essere dettagliatamente descritti per qualità, quantità e prezzo di vendita nella parte dello scarico del registro di cui sopra, entro il giorno non festivo successivo a quello dell'avvenuta vendita.

Entro lo stesso termine deve anche provvedersi al pagamento della tassa di scambio in ragione del 5 per cento del totale giornaliero delle vendite, comprese quelle aventi per oggetto i prodotti esistenti nei locali di vendita al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

La tassa si corrisponde dal venditore mediante apposizione, a fianco del totale suddetto, di entrambe le sezioni delle marche da bollo doppie per tassa di scambio o a mezzo del servizio dei conti correnti postali quando l'ammontare totale della tassa supera le lire cinquanta, giusta le norme di cui al precedente art. 9.

In caso di pagamento della tassa di scambio a mezzo del servizio dei conti correnti postali, sulla partita del registro delle « vendite al dettaglio » a fianco dei singoli totali giornalieri devono essere riportati gli estremi del postagiro o del bollettino di versamento, salvo ad allegarvi materialmente la ricevuta od il certificato di allibramento a debito successivamente restituiti dall'ufficio dei conti correnti postali.

Art. 14.

Nel caso di fabbricanti dei prodotti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 6, che con gli stessi provvedono alla produzione di vestimenta, biancheria ed altri oggetti cuciti di cui alla categoria XVI della vigente tariffa dei dazi doganali, restano ferme le norme di cui al precedente art. 12 circa l'obbligo della denuncia del laboratorio di confezione e della tenuta di un apposito registro di carico e scarico per il passaggio dei prodotti dalla fabbrica al luogo di confezione e circa l'effettuazione della consegna o spedizione dei prodotti dalla fabbrica al luogo di confezione con una nota di accompagnamento portante indicazione specifica dei prodotti consegnati o spediti e del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti stessi.

Gli estremi della detta nota di accompagnamento devono essere indicati nella rispettiva partita di scarico del registro suddetto.

La tassa di scambio del 5 per cento si corrisponde all'atto del passaggio dei prodotti dalla fabbrica al luogo di confezione, in base al detto prezzo di vendita, mediante apposizione delle prescritte marche da bollo doppie per tassa di scambio, in modo che la sezione di marca coll'effigie Sovrana aderisca all'esemplare della nota di accompagnamento destinata al luogo di confezione presso il quale deve essere conservata, mentre l'altra sezione deve apporsi sul registro suddetto, nella parte del relativo scarico.

Ove l'importo della tassa di scambio per ogni passaggio sia d'importo superiore a lire cinquanta il pagamento della medesima dev'essere effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

La detta tassa è comprensiva della tassa di scambio che sarebbe dovuta in occasione della vendita degli articoli confezionati.

Art. 15.

I registri prescritti dai precedenti articoli 7, 12, 13 e 14 sono esenti da tassa di bollo, ma non hanno efficacia probatoria agli effetti della legge sulla tassa di scambio se prima ciascun foglio non ne sia stato numerato e munito del bollo a calendario dell'Ufficio del registro del distretto di residenza del fabbricante. Nell'ultima pagina dei detti registri deve essere dichiarato il numero dei relativi fogli con dichiarazione firmata dal procuratore del registro.

Le formalità di cui al precedente comma sono esenti da ogni tassa e devono essere adempiute entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

I registri suddetti e le note di accompagnamento per consegna o spedizione della merce devono essere conservati per un periodo di anni cinque. Le note di accompagnamento suddette devono essere progressivamente numerate tanto da chi le spedisce come da chi le riceve.

Il termine di un mese stabilito dal precedente art. 12 per la denuncia dei negozi, filiali, ecc., come pure il termine di un mese stabilito dal presente articolo per l'adempimento delle formalità cui devono essere sottoposti i registri sopra richiamati non escludono l'uso immediato dei registri stessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16.

Nel caso di messa in vendita dei prodotti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo 6, alla cui fabbricazione abbia provveduto il venditore con lavorazione presso terzi, la tassa di scambio in ragione del 5 per cento del prezzo di vendita dei detti prodotti si corrisponde entro il giorno non festivo successivo a quello della restituzione dei prodotti lavorati al committente, mediante apposizione di ambedue le sezioni delle prescritte marche da bollo doppie sulla parte dello scarico del libro delle « merci in lavorazione », la cui tenuta è obbligatoria ai sensi dell'art. 13, n. 5, della legge 28 luglio 1930, n. 1011, ovvero mediante il servizio dei conti correnti postali, ove sia obbligatoria tale forma di pagamento del tributo a norma dell'art. 9 del presente decreto, nel quale caso dovranno osservarsi le norme relative, giusta anche il richiamo di cui all'ultimo comma del precedente art. 13.

Art. 17.

Per i prodotti di seta artificiale esportati a decorrere dal 1° luglio 1932 la tassa di scambio, da restituire a norma dell'articolo 37 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, si computa in ragione di L. 0,50 per cento del valore della cellulosa contenuta nei prodotti esportati.

Metalli ed oggetti preziosi.

Art. 18.

L'oro greggio, in lingotti, in verghe, in polvere, comprese le ceneri aurifere, ed in monete è esente da tassa di scambio sia all'atto della importazione che per gli scambi posti in essere nel Regno.

Le fatture, note, conti e quietanze relative alla importazione ed agli scambi interni di oro greggio, di cui sopra, sono soggette, in quanto vengano emesse, alla tassa di bollo stabilita dall'art. 53 della tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 19.

L'argento greggio in lingotti, in pani, in verghe, in polvere, in rottami, in lamine, in fili e battuto in fogli, proveniente dall'estero, è soggetto alla tassa di scambio una volta tanto, nella misura del 5 per cento da riscuotersi dalle dogane, all'atto della importazione, a norma degli articoli 29 e 30 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930 numero 1011.

L'argento greggio in lingotti, in pani, in verghe, in polvere ed in rottami di produzione nazionale è del pari soggetto alla tassa di scambio nella misura del 5 per cento da corrispondersi una volta tanto dal produttore, all'atto della vendita, nei modi di cui all'art. 4 della legge sulla tassa di scambio su richiamata.

Ove il produttore nazionale provveda direttamente alla trasformazione dell'argento greggio di sua produzione in lamine, in fili e in fogli, la tassa di scambio nella misura del 5 per cento è dovuta, una volta tanto, nei modi normali, nel momento in cui il produttore effettua la vendita dei detti semilavorati.

La tassa di scambio di cui sopra è comprensiva della tassa di scambio che sarebbe dovuta per gli scambi dell'argento greggio o dell'argento in lamine, in fili e battuto in fogli, successivi alla importazione ed alla produzione.

La tassa di cui sopra si applica come segue:

scambi fino a L. 100: per ogni venti lire o frazione di venti lire . . . . L. 1 —

scambi superiori a L. 100 e non a L. 1000: per ogni cinquanta lire o frazione di cinquanta lire » 2,50

scambi superiodi a L. 1000; per ogni cento lire o frazione di cento lire . . . . . . » 5 —

Le fatture, note, conti e quietanze relative agli scambi nel Regno dei prodotti sopra indicati successivi alla importazione ed alla prima vendita effettuata dal produttore nazionale sono soggetti, in quanto vengano emessi, alla tassa di bollo ordinaria stabilita dallo art. 52 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 20.

La tassa di scambio di cui all'art. 41 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, modificato dall'art. 4 del R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, tanto per gli scambi nel Regno che per quelli di importazione aventi per oggetto le merci sotto indicate è stabilita nella misura di lire 3 per cento:

a) pietre preziose, perle e coralli tanto allo stato greggio che lavorato;

b) platino e lavori in oro, in argento e platino;

c) articoli con parti o guarnizioni di oro, d'argento e di platino.

La tassa di cui sopra si applica come segue:

scambi fino a L. 100: per ogni venti lire o frazione di venti lire . . . . L. 0,60

scambi superiori a L. 100 e non a L. 1000; per ogni cinquanta lire o frazione di cinquanta lire . L. 1,50

scambi superiori a L. 1000; per ogni cento lire o frazione di cento lire . . . . » 3 —

Vendita di merci all'asta.

Art. 21.

Le vendite di merci all'asta, effettuate sia dai Monti di Pietà ed Enti similari, sia da case di vendita e da privati, come pure le vendite di merci effettuate a mezzo di aste giudiziarie costituiscono scambio a' sensi della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e modificazioni successive.

Le dette vendite, sempre quando non siano poste in essere mediante scrittura registrata nel Regno con tassa proporzionale di registro non inferiore a quella di scambio sono soggette in ogni caso a tassa di scambio con applicazione delle aliquote ordinarie, ovunque e comunque le medesime abbiano luogo e chiunque sia lo aggiudicatario della merce. È altresì dovuta la tassa di scambio per le vendite di merci a trattativa privata, effettuate dagli enti e persone suindicati, purchè, in tal caso, l'acquirente rivesta la qualità di industriale o commerciante a norma della vigente legge sulla tassa di scambio.

L'aliquota di tassa è ridotta alla misura unica di L. 1 per cento quando si tratti di vendite al pubblico incanto effettuate, esclusivamente per conto di terzi con regolare mandato a vendere, da case o agenzie di vendita costituite da aziende commerciali.

Al pagamento della tassa sono obbligati il Monte di Pietà od Ente similare, la casa di vendita, il privato o il pubblico ufficiale che procedono alla vendita, in solido con l'aggiudicatario o l'acquirente.

La tassa è corrisposta esclusivamente a mezzo di marche, e nei modi stabiliti dalla legge 28 luglio 1930, n. 1011, mediante la emissione di fattura, nota, conto, distinta, quietanza od equivalente documento in doppio esemplare.

Il documento di cui sopra deve essere rilasciato all'atto della consegna, spedizione o ritiro della merce.

Acque minerali naturali da tavola e medicinali - Sali di acque minerali - Polveri chimiche per la preparazione di acque minerali artificiali.

Art. 22.

Per le acque minerali naturali da tavola e per le acque minerali medicinali, nonchè per i sali di acque minerali e di sorgente, di produzione nazionale, la tassa di scambio è dovuta, una volta tanto, su tutte indistintamente le vendite poste in essere dai produttori, concessionari o esercenti della sorgente, in base rispettivamente alla aliquota media di L. 6 per cento per le acque da tavola e di lire 4 per cento per le acque medicinali e per i sali di acque minerali e di sorgente.

Le dette aliquote si applicano sul prezzo del prodotto compreso, in ogni caso, l'importo dei recipienti relativi, anche se forniti dall'acquirente.

All'aliquota di tassa di L. 6 per cento da corrispondersi una volta tanto per tutte indistintamente le vendite fatte dai fabbricanti, sono soggette anche le polveri chimiche ed altri prodotti similari di fabbricazione nazionale per la preparazione di acque minerali artificiali.

Le tasse di cui sopra si corrispondono in base alle fatture nei modi ordinari stabiliti dal Titolo IX della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011.

Per le acque minerali naturali da tavola, per le polveri chimiche ed altri prodotti similari per la preparazione di acque minerali artificiali nonchè per le acque minerali medicinali e per i sali di acque minerali e di sorgente, di provenienza estera, la tassa di scambio è dovuta una volta tanto in modo virtuale con versamento alla dogana, all'atto dell'importazione, in base alle aliquote medie rispettivamente di lire 6 e di lire 4 per cento del valore del prodotto, compreso in ogni caso l'importo degli imballaggi e dei recipienti relativi.

Le dette aliquote di tassa si applicano come segue:

Aliquota del 6 per cento:

scambi fino a L. 100: per ogni venti lire o frazione di venti lire . . . . L. 1,20

scambi superiori a lire cento e non a L. 1000: per ogni cinquanta lire o frazione di cinquanta lire » 3 —

scambi superiori a lire mille: per ogni cento lire o frazione di cento lire . . . . . » 6 —

Aliquota del 4 per cento:

scambi fino a L. 100: per ogni venti lire o frazione di venti lire . . . . » 0,80

scambi superiori a L. 100 e non a L. 1000: per ogni cinquanta lire o frazione di cinquanta lire » 2 —

scambi superiori a L. 1000: per ogni cento lire o frazione di cento lire . . . . » 4 —

La tassa di scambio corrisposta in base alle aliquote medie di lire quattro e sei per cento nei modi di cui sopra è comprensiva della tassa di scambio che sarebbe dovuta per gli scambi dei prodotti di cui trattasi successivi alla produzione ed alla importazione.

Le note, conti, fatture e quietanze che siano rilasciate per detti scambi successivi sono soggetti alla ordinaria tassa di bollo stabilita dall'art. 52 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Le disposizioni contenute nell'art. 13 del R. decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, sono abrogate.

Art. 23.

Il termine stabilito dall'art. 2 del R. decreto-legge 24 dicembre 1931 n. 1562, per la esibizione al competente Ufficio del registro, da parte dei fabbricanti di acque gassose e di acque minerali artificiali e degli esercenti aventi apparecchi da banco per la produzione e distribuzione al pubblico dei detti prodotti, della dichiarazione nello stesso articolo indicata, è prorogato al 15 aprile 1932.

Il pagamento rateale stabilito dal 2° comma dell'art. 8 del citato R. decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, può essere consentito anche per i canoni d'importo fra lire 100 e lire 300.

Bestiame e carni.

Art. 24.

La tassa di scambio sul bestiame vaccino, ovino, suino ed equino da riscuotersi una volta tanto, a norma dell'art. 61 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, per il fatto della macellazione del bestiame stesso o della soggezione delle relative carni all'imposta di consumo, è stabilita nella misura di L. 3 per cento.

La tassa di cui sopra è comprensiva della tassa di scambio che sarebbe dovuta a norma dell'art. 1, ultimo comma, della legge 28 luglio 1930, n. 1011, per la cessione fra industriali e commercianti, di animali macellati intieri, divisi a metà od a quarti.

È stabilita in L. 3 per cento la tassa di scambio che a norma dell'art. 59 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, è dovuta sulle importazioni, dei seguenti prodotti:

carne fresca e carne in scatole;

estratti di carne;

brodi condensati, liquidi ed in dadi e condimenti per brodo e minestre;

salumerie;

lardo, strutto ed altri grassi alimentari.

Alla stessa tassa del 3 per cento è soggetta la carne congelata o refrigerata proveniente dall'estero.

La tassa di scambio nella misura di L. 3 per cento di cui al presente articolo si applica come segue:

scambi fino a L. 100: per ogni venti lire o frazione di venti lire . . . . L. 0,60

scambi superiori a L. 100 e non a L. 1000: per ogni cinquanta lire o frazione di cinquanta lire . » 1,50

scambi superiori a L. 1000: per ogni cento lire o frazione di cento lire . . . . » 3 —

Segala.

Art. 25.

Sono esenti dalla tassa di scambio la segala ed i prodotti e sottoprodotti della sua lavorazione ancorchè destinati ad usi diversi dalla panificazione.

Tassa di registro e tassa di scambio.

Art. 26.

La tassa di registro, di cui agli articoli 3 lettera *a*), 52 e 81, lettera *d*) della tariffa allegato *A* parte 1ª alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, per gli atti di compravendita o di somministrazione fra commercianti ed industriali e per gli atti di conferimento in società, aventi per oggetto le merci sotto indicate, è stabilita:

1° nella misura di L. 0,50 per cento, quando gli atti suddetti hanno per oggetto le materie tessili di cui al n. I dell'art. 5 del presente decreto;

2° nella misura di L. 1 per cento, quando gli atti suddetti hanno per oggetto i prodotti tessili di cui al n. II dell'art. 5 del presente decreto;

3° nella misura di L. 3 per cento, quando gli atti suddetti hanno per oggetto:

a) pietre preziose, perle e coralli, tanto allo stato greggio che lavorato;

b) platino e lavori in oro, in argento e in platino;

c) articoli con parti e guarnizioni in oro, in argento e in platino;

4° nella misura di L. 4 per cento, quando gli atti suddetti hanno per oggetto acque minerali medicinali e sali di acque minerali e di sorgente venduti dal produttore, esercente della sorgente, o di provenienza estera;

5° nella misura di L. 5 per cento quando gli atti suddetti hanno per oggetto:

a) i prodotti tessili di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 6 del presente decreto venduti dai fabbricanti;

b) argento greggio e argento in lamine, fili e fogli da importarsi dall'estero;

c) argento greggio in lamine, fili e fogli di produzione nazionale che non abbia formato ancora oggetto di scambio nel Regno;

6° nella misura di L. 6 per cento quando gli atti suddetti hanno per oggetto:

a) acque minerali naturali da tavola, vendute dal produttore, concessionario della sorgente, o di provenienza estera;

b) polveri chimiche ed altri prodotti di qualunque natura per la preparazione delle acque minerali artificiali, venduti dal fabbricante, o di provenienza estera.

Sanzioni penali.

Art. 27.

Per le violazioni alle norme stabilite dal presente decreto sono applicabili le sanzioni di cui alla legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, comprese quelle di cui all'art. 98 della detta legge riflettenti il pagamento obbligatorio della tassa a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Indipendentemente dalle dette sanzioni, le violazioni alle disposizioni degli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del presente decreto sono punite:

a) con l'ammenda da L. 50 a L. 1000 a carico del fabbricante, commerciante od esercente: per l'omesso, ritardato od infedele rilascio della fattura prescritta dal precedente art. 10;

b) con l'ammenda non inferiore alla metà e non superiore all'ammontare della tassa cinque per cento corrispondente a ciascuna operazione col minimo di L. 25: per la omessa annotazione dei prodotti su ciascuno dei registri prescritti dai precedenti articoli 7, 12, 13 e 14 ovvero, per l'annotazione dei prodotti sul solo registro del « passaggio dei prodotti per la vendita al dettaglio » e non anche su quello delle « vendite al dettaglio »;

c) con l'ammenda da una a due volte la tassa cinque per cento corrispondente a ciascuna operazione, col minimo di L. 50: per la infedele annotazione della qualità, quantità o del prezzo dei prodotti sui registri richiamati alla precedente lettera *b*);

d) con la pena pecuniaria da lire 25 a 1000: per ciascuna operazione che pur essendo annotata sul registro delle « vendite al dettaglio » non sia stata annotata dal fabbricante sul registro del « passaggio dei prodotti per la vendita al dettaglio »;

e) con la pena pecuniaria da L. 25 a L. 500: per la omissione nell'annotazione dei prodotti sui registri prescritti dagli articoli 7, 12, 13 e 14, di alcuno dei dati dei quali è obbligatoria la indicazione; per l'omissione sulle fatture di cui al secondo comma del precedente art. 7, della annotazione prescritta dal terzo comma dello stesso articolo, nonchè per il mancato rilascio della nota di accompagnamento prescritta dal precedente art. 12;

f) con la pena pecuniaria da L. 100 a L. 500: per l'omessa e tardiva denuncia degli esercizi di vendita al dettaglio e di confezione, di cui al precedente art. 12.

I fabbricanti e le persone incaricate della direzione e vigilanza amministrativa delle fabbriche e relativi esercizi sono obbligati a far osservare alle persone sottoposte alla loro autorità, direzione e vigilanza comunque incaricate della vendita al pubblico dei prodotti di cui al precedente articolo 6 le norme stabilite con gli articoli 7, 12 e 13 del presente decreto.

Art. 28.

Le disposizioni del presente decreto, salvo il disposto dell'art. 17, entrano in vigore il 1° aprile 1932.

Rimangono senza effetto le disposizioni di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1161, nonchè

ogni altra disposizione in materia di tassa di scambio contraria al presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1932 - *Anno* X
Atti del Governo, registro 318, *foglio* 131. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1932, n. 207.

Contributo dovuto dai comuni dell'Emilia per il periodo dal 1° aprile 1930 al 31 dicembre 1931, in applicazione dell'articolo 55 lettera c) del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 2 dicembre 1928 che lo modifica;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti gli articoli 55 e 56 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduti gli elenchi dei posti d'insegnante di scuole classificate legalmente istituti ed esistenti al 1° aprile 1930 nei Comuni delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia: elenchi compilati dal R. Provveditore agli studi di Bologna;

Veduto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 55, lettera c), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° aprile 1930-31 dicembre 1931, nella somma indicata nell'elenco che, d'ordine Nostro, viene annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 318 *foglio* 121. — FERZI.

***ELENCO** delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato, per il periodo 1° aprile 1930-31 dicembre 1931, in applicazione dell'art. 55, lettera c, del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.*

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
	I. — Provincia di BOLOGNA			
1	Anzola dell'Emilia	14	400	5.600
2	Argelato	11	»	4.400
3	Bagni della Porretta	11	»	4.400
4	Baricella	18	»	7.200
5	Bazzano	13	»	5.200
6	Bentivoglio	12	»	4.800
7	Borgo Panigale	15	»	6.000
8	Budrio	44	»	17.600
9	Calderara di Reno	11	»	4.400
10	Camugnano	16	»	6.400
11	Casalecchio di Reno	14	»	5.600
12	Casal Fiumanese	11	»	4.400
13	Castel d'Aiano	9	»	3.600
14	Castel del Rio	6	»	2.400
15	Castel di Casio	9	»	3.600
16	Castel Guelfo di Bologna	8	»	3.200
17	Castello d'Argile	11	»	4.400
18	Castello di Serravalle	9	»	3.600
19	Castel Maggiore	15	»	6.000
20	Castel San Pietro dell'Emilia	30	»	12.000
21	Castenaso	11	»	4.400
22	Castiglione dei Pepoli	18	»	7.200
23	Crespellano	16	»	6.400
24	Crevalcore	30	»	12.000
25	Dozza	7	»	2.800
26	Fontanelice	6	»	2.400
27	Gaggio Montano	10	»	4.000
28	Galliera	16	»	6.400
29	Granaglione	12	»	4.800
30	Granarolo dell'Emilia	11	»	4.400
31	Grizzana	10	»	4.000
32	Lizzano in Belvedere	12	»	4.800
33	Loiano	13	»	5.200
34	Malalbergo	18	»	7.200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
35	Marzabotto	15	400	6.000
36	Medicina	33	»	13.200
37	Minerbio	18	»	7.200
38	Molinella	35	»	14.000
39	Monghidoro	11	»	4.400
40	Monterenzio	8	»	3.200
41	Monte San Pietro	13	»	5.200
42	Monteveglio	10	»	4.000
43	Monzuno	13	»	5.200
44	Mordano	8	»	3.200
45	Ozzano dell'Emilia	10	»	4.000
46	Pianoro	19	»	7.600
47	Pieve di Cento	14	»	5.600
48	Praduro e Sasso	24	»	9.600
49	Sala Bolognese	10	»	4.000
50	San Benedetto Val di Sambro	14	»	5.600
51	San Giorgio di Piano	14	»	5.600
52	San Giovanni in Persiceto	45	»	18.000
53	San Lazzaro di Savena	15	»	6.000
54	San Pietro in Casale	23	»	9.200
55	Sant'Agata Bolognese	11	»	4.400
56	Savigno	10	»	4.000
57	Tossignano	8	»	3.200
58	Vergato	17	»	6.800
59	Zola Predosa	14	»	5.600
	Totali	889		355.600

II. — Provincia di FERRARA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
1	Argenta	68	400	27.200
2	Berra	24	»	9.600
3	Bondeno	53	»	21.200
4	Codigoro	27	»	10.800
5	Comacchio	27	»	10.800
6	Copparo	57	»	22.800
7	Formignana	25	»	10.000
8	Iolanda di Savoia	5	»	2.000
9	Lago Santo	6	»	2.400
10	Massa Fiscaglia	15	»	6.000
11	Mesola	24	»	9.600
12	Migliarino	20	400	8.000
13	Ostellato	19	»	7.600
14	Poggio Renatico	17	»	6.800
15	Portomaggiore	61	»	24.400
16	Ro	17	»	6.800
17	Sant'Agostino	25	»	10.000
18	Vigarano Mainarda	21	»	8.400
	Totali	511		204.400

III. — Provincia di FORLI'.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
1	Bagno di Romagna	20	400	8.000
2	Bertinoro	22	»	8.800
3	Borghi	6	»	2.400
4	Castrocaro e Terra del Sole	11	»	4.400
5	Cattolica	12	»	4.800
6	Cesena	128	»	51.200
7	Cesenatico	21	»	8.400
8	Civitella di Romagna	10	»	4.000
9	Coriano	21	»	8.400
10	Dovadola	10	»	4.000
11	Forlimpopoli	17	»	6.800
12	Galeata	8	»	3.200
13	Gambettola	7	»	2.800
14	Gatteo	10	»	4.000
15	Gemmano	4	»	1.600
16	Longiano	9	»	3.600
17	Meldola	20	»	8.000
18	Mercato Saraceno	20	»	8.000
19	Misano in Villa Vittoria	8	»	3.200
20	Modigliana	14	»	5.600
21	Mondaino	5	»	2.000
22	Monte Colombo	6	»	2.400
23	Montefiore Conca	7	»	2.800
24	Monte Gridolfo	3	»	1.200
25	Montescudo	7	»	2.800
26	Montiano	4	»	1.600
27	Morciano di Romagna	8	»	3.200
28	Poggio Berni	5	»	2.000
29	Portico e San Benedetto	5	»	2.000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
30	Predappio Nuova	21	400	8.400
31	Premilcuore	7	»	2.800
32	Riccione	13	»	5.200
33	Rimini	119	»	47.600
34	Rocca San Casciano	13	»	5.200
35	Roncofreddo	11	»	4.400
36	Saludecio	10	»	4.000
37	San Clemente	7	»	2.800
38	San Giovanni in Marignano	11	»	4.400
39	San Mauro di Romagna	8	»	3.200
40	Santarcangelo di Romagna	22	»	8.800
41	Santa Sofia	15	»	6.000
42	Sarsina	9	»	3.600
43	Savignano di Romagna	12	»	4.800
44	Scorticata	3	»	1.200
45	Sogliano al Rubicone	17	»	6.800
46	Sorbano	3	»	1.200
47	Tredozio	7	»	2.800
48	Verghereto	6	»	2.400
49	Verucchio	10	»	4.000
	Totali	752		300.800

IV. — Provincia di MODENA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti	per ogni posto	Totale
1	Bastiglia	4	400	1.600
2	Bomporto	14	»	5.600
3	Campogalliano	15	»	6.000
4	Camposanto	11	»	4.400
5	Carpi	55	»	22.000
6	Castelfranco dell'Emilia	44	»	17.600
7	Castelnuovo Rangone	10	»	4.000
8	Castelvetro di Modena	17	»	6.800
9	Cavezzo	17	»	6.800
10	Concordia sulla Secchia	25	»	10.000
11	Fanano	13	»	5.200
12	Finale nell'Emilia	40	»	16.000
13	Fiorano Modenese	10	»	4.000
14	Fiumalbo	7	»	2.800
15	Formigine	25	»	10.000
16	Frassinoro	11	400	4.400
17	Guiglia	9	»	3.600
18	Lama Mocogno	13	»	5.200
19	Maranello	14	»	5.600
20	Marano sul Panaro	9	»	3.600
21	Medolla	11	»	4.400
22	Monfestino in Serra Mazzoni	19	»	7.600
23	Montecreto	4	»	1.600
24	Montefiorino	20	»	8.000
25	Montese	15	»	6.000
26	Nonantola	18	»	7.200
27	Novi di Modena	22	»	8.800
28	Pavullo nel Frignano	33	»	13.200
29	Pievepelago	11	»	4.400
30	Polinago	9	»	3.600
31	Prignano sulla Secchia	11	»	4.400
32	Ravarino	13	»	5.200
33	Riolunato	3	»	1.200
34	San Cesario sul Panaro	10	»	4.000
35	San Felice sul Panaro	24	»	9.600
36	San Possidonio	8	»	3.200
37	San Prospero	13	»	5.200
38	Sassuolo	23	»	9.200
39	Savignano sul Panaro	10	»	4.000
40	Sestola	8	»	3.200
41	Soliera	22	»	8.800
42	Spilamberto	14	»	5.600
43	Vignola	18	»	7.200
44	Zocca	15	»	6.000
	Totali	717		286.800

V. — Provincia di PARMA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti	per ogni posto	Totale
1	Bardi	13	400	5.200
2	Bedonia	15	»	6.000
3	Berceto	18	»	7.200
4	Borgo Val di Taro	31	»	12.400
5	Busseto	21	»	8.400
6	Calestano	10	»	4.000
7	Collecchio	20	»	8.000
8	Colorno	16	»	6.400
9	Compiano	5	»	2.000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
10	Corniglio	17	400	6.800
11	Cortile San Martino	13	»	5.200
12	Felino	12	»	4.800
13	Fidenza	38	»	15.200
14	Fontanellato	19	»	7.600
15	Fontevivo	12	»	4.800
16	Fornovo di Taro	13	»	5.200
17	Golese	11	»	4.400
18	Langhirano	21	»	8.400
19	Lesignano de' Bagni	10	»	4.000
20	Medesano	18	»	7.200
21	Metti e Pozzolo	6	»	2.400
22	Mezzani	10	»	4.000
23	Monchio	5	»	2.000
24	Montechiarugolo	13	»	5.200
25	Neviano degli Arduini	21	»	8.400
26	Noceto	24	»	9.600
27	Palanzano	10	»	4.000
28	Pellegrino Parmense	12	»	4.800
29	Polesine Parmense	8	»	3.200
30	Roccabianca	18	»	7.200
31	Sala Baganza	9	»	3.600
32	Salsomaggiore	36	»	14.400
33	San Lazzaro Parmense	23	»	9.200
34	San Pancrazio Parmense	14	»	5.600
35	San Secondo Parmense	16	»	6.400
36	Sissa	18	»	7.200
37	Solignano	8	»	3.200
38	Soragna	15	»	6.000
39	Sorbolo	16	»	6.400
40	Terenzo	9	»	3.600
41	Tizzano Val Parma	15	»	6.000
42	Tornolo	11	»	4.400
43	Torrile	9	»	3.600
44	Traversetolo	15	»	6.000
45	Trecasali	8	»	3.200
46	Valmozzola	5	»	2.000
47	Varano de' Melegari	8	»	3.200
48	Varsi	8	»	3.200
49	Vigatto	13	»	5.200
50	Zibello	9	»	3.600
	Totali	725		290.000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
	VI. — Provincia di PIACENZA.			
1	Agazzano	9	400	3.600
2	Alseno	13	»	5.200
3	Besenzone	5	»	2.000
4	Bettola	22	»	8.800
5	Bobbio	19	»	7.600
6	Borgonovo Val Tidone	23	»	9.200
7	Cadeo	7	»	2.800
8	Calendasco	8	»	3.200
9	Caorso	14	»	5.600
10	Carpaneto	19	»	7.600
11	Castell'Arquato	18	»	7.200
12	Castel San Giovanni	25	»	10.000
13	Castelvetro Piacentino	13	»	5.200
14	Cerignale	4	»	1.600
15	Coli	7	»	2.800
16	Corte Brugnatella	3	»	1.200
17	Cortemaggiore	12	»	4.800
18	Farini d'Olmo	14	»	5.600
19	Ferriere	9	»	3.600
20	Gazzola	8	»	3.200
21	Gossolengo	7	»	2.800
22	Gragnano Trebbiense	10	»	4.000
23	Gropparello	15	»	6.000
24	Lugagnano Val d'Arda	18	»	7.200
25	Monticelli d'Ongina	20	»	8.000
26	Morfasso	12	»	4.800
27	Nibbiano	15	»	6.000
28	Ottone	4	»	1.600
29	Pecorara	7	»	2.800
30	Pianello Val Tidone	10	»	4.000
31	Piozzano	7	»	2.800
32	Podenzano	10	»	4.000
33	Ponte dell'Olio	15	»	6.000
34	Pontenure	10	»	4.000
35	Rivergaro	14	»	5.600
36	Rottofreno	10	»	4.000
37	San Giorgio Piacentino	15	»	6.000
38	San Pietro in Cerro	6	»	2.400
39	Sarmato	8	»	3.200
40	Travo	9	»	3.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune in totale
41	Vernasca	15	400	6.000
42	Vigolzone	6	»	2.400
43	Villanova sull'Arda	7	»	2.800
44	Zerba	2	»	800
45	Ziano Piacentino	15	»	6.000
	Totali	519		207.600

VII. — Provincia di RAVENNA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti	Per ogni posto	In totale
1	Alfonsine	27	400	10.800
2	Bagnacavallo	38	»	15.200
3	Bagnara di Romagna	6	»	2.400
4	Brisighella	27	»	10.800
5	Casola Valsenio	12	»	4.800
6	Castel Bolognese	13	»	5.200
7	Cervia	30	»	12.000
8	Conselice	29	»	11.600
9	Cotignola	20	»	8.000
10	Fusignano	13	»	5.200
11	Massa Lombarda	21	»	8.400
12	Riolo dei Bagni	11	»	4.400
13	Russi	15	»	6.000
14	Sant'Agata sul Santerno	4	»	1.600
15	Solarolo	8	»	3.200
	Totali	274		109.600

VIII. — Provincia di REGGIO EMILIA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune Totale
1	Albinea	14	400	5.600
2	Bagnolo in Piano	16	»	6.400
3	Baiso	11	»	4.400
4	Bibbiano	20	»	8.000
5	Boretto	11	»	4.400
6	Brescello	13	»	5.200
7	Busana	6	»	2.400
8	Cadelbosco di Sopra	19	400	7.600
9	Campagnola Emilia	11	»	4.400
10	Campegine	11	»	4.400
11	Carpineti	12	»	4.800
12	Casalgrande	16	»	6.400
13	Casina	12	»	4.800
14	Castellarano	13	»	5.200
15	Castelnuovo di sotto	18	»	7.200
16	Castelnuovo ne' Monti	20	»	8.000
17	Cavriago	11	»	4.400
18	Ciano d'Enza	12	»	4.800
19	Collagna	5	»	2.000
20	Correggio	43	»	17.200
21	Fabbrico	11	»	4.400
22	Gattatico	13	»	5.200
23	Gualtieri	20	»	8.000
24	Ligonchio	3	»	1.200
25	Luzzara	24	»	9.600
26	Montecchio Emilia	17	»	6.800
27	Novellara	26	»	10.400
28	Poviglio	17	»	6.800
29	Quattro Castella	16	»	6.400
30	Ramiseto	5	»	2.000
31	Reggiolo	20	»	8.000
32	Rio Saliceto	13	»	5.200
33	Rolo	9	»	3.600
34	Rubiera	14	»	5.600
35	San Martino in Rio	12	»	4.800
36	San Polo d'Enza in Caviano	9	»	3.600
37	Sant'Ilario d'Enza	12	»	4.800
38	Scandiano	31	»	12.400
39	Toano	9	»	3.600
40	Vetto	8	»	3.200
41	Vezzano sul Crostolo	8	»	3.200
42	Viano	10	»	4.000
43	Villa Minozzo	16	»	6.400
	Totali	617		246.800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

REGIO DECRETO 25 gennaio 1932, n. 208.

Autorizzazione al comune di Comunanza a modificare la propria denominazione in « Comunanza del Littorio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 15 dicembre 1930, con cui il podestà di Comunanza, in esecuzione della propria deliberazione in data 4 dicembre 1930, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « Comunanza del Littorio »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Ascoli Piceno con la deliberazione in data 21 marzo 1931;

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonchè la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Comunanza del Littorio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, *foglio* 113. — FERZI.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1932, n. 209.

Introduzione allo smercio nel Regno del « sale scelto da cucina ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tariffa di vendita dei sali (allegato *A* alla legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67) è aggiunto un nuovo tipo di sale denominato « Sale scelto da cucina », il cui prezzo di vendita al pubblico viene stabilito in lire centosettanta (L. 170) il quintale, ossia in L. 1,70 il chilogramma.

Ai rivenditori dei generi di monopolio per il servizio di vendita del suddetto tipo di sale è concesso, sul prezzo di vendita al pubblico, l'aggio del 4,50 per cento da ridursi del 12 per cento in conformità del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

In tale aggio è conglobato il concorso dello Stato alle spese per il trasporto del sale fino a tre chilometri dall'ufficio vendita o dal magazzino, dal quale il genere viene prelevato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, *foglio* 112. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1932, n. 210.

Proroga sino al 31 dicembre 1932 delle disposizioni del R. decreto 18 settembre 1930, n. 1387, concernente la determinazione del saggio dell'interesse sui mutui da concedersi all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la costruzione di alloggi da assegnarsi in fitto agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1184, che autorizza il predetto Istituto a costruire alloggi da assegnarsi in fitto agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito;

Visto l'art. 10 della stessa legge 27 giugno 1929, n. 1184, col quale si autorizzano l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, la Cassa nazionale di assicurazioni per gli infortuni sul lavoro, le Casse di risparmio e gli Istituti di credito ordinari a versare in conto corrente alla Cassa depositi e prestiti fondi per la concessione di mutui all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, fino a raggiungere l'importo complessivo di L. 76.000.000, e si determina che il saggio d'interesse per dette operazioni venga stabilito con decreto Reale da promuoversi dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la guerra e con il Ministro per l'economia nazionale;

Visto il R. decreto 27 settembre 1929, n. 1663, di reparto dei servizi già appartenenti al Ministero dell'economia nazionale;

Visto il R. decreto 18 settembre 1930, n. 1387, con cui si stabilì che per le operazioni anzidette che si concretassero non oltre il 31 dicembre 1931 il saggio d'interesse sarebbe stato non superiore al 6,25 per cento all'anno;

Ritenuta l'opportunità di prorogare tale disposizione fino al 31 dicembre 1932;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra, con quello per l'agricoltura e le foreste e con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 18 settembre 1930, n. 1387, sono prorogate sino al 31 dicembre 1932.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — GAZZERA — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 110. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1932, n. 211.
Trattamento doganale del caffè crudo originario e proveniente da Paesi ammessi al trattamento della nazione più favorita.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che ha imposto un dazio sul valore per talune merci;
Visto il Regio decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 193, che approva l'Accordo commerciale provvisorio italo-brasiliano del 28 novembre 1931;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di fissare il regime doganale del caffè crudo nei confronti dei Paesi ammessi al trattamento della nazione più favorita;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il caffè in grani e in pellicole — voce 37, lettera *a*), della tariffa doganale — originario e proveniente da Paesi ammessi al trattamento della nazione più favorita, è sottoposto al dazio specifico di L. 477 per quintale, con esenzione dal dazio sul valore.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 124. — FERZI.

REGIO DECRETO 3 marzo 1932, n. 212.
Autorizzazione alla Regia università di Firenze ad accettare una somma per l'istituzione della fondazione « Enrico Burci ».

N. 212. R. decreto 3 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Firenze è autorizzata ad accettare, dal Comitato per le onoranze al prof. Enrico Burci nonchè dallo stesso prof. Burci, la somma complessiva di L. 90.000 nominali per l'istituzione della Fondazione « Enrico Burci », destinata a conferire, ogni due anni, una borsa di studio di perfezionamento in clinica chirurgica.
Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 3 marzo 1932, n. 213.
Variazioni al R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, sulle assunzioni nei ruoli dipendenti dal Ministero delle finanze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, che reca le norme per l'assunzione del personale nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al primo comma dell'art. 26 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, è aggiunto il seguente capoverso:
« *d*) diploma di abilitazione del corso superiore d'Istituto tecnico (sezione agrimensura), per il personale che, alla data del bando di concorso, presta servizio non di ruolo presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 111. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 marzo 1932, n. 214.
Approvazione degli argomenti speciali pei programmi di alcuni concorsi ed esami di abilitazione all'insegnamento medio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 27 marzo 1930, n. 288, che approva i programmi per i concorsi a cattedre di Regi istituti

medi d'istruzione e per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio e in particolare i programmi dei concorsi-esami di Stato delle classi III (lettere classiche), IV (lettere italiane e storia) e VIII (lingua e letteratura straniera negli istituti medi di 2° grado), nei quali si richiedeva un più approfondito studio di taluni argomenti speciali per il biennio 1930 e 1931;

Considerato che occorre determinare i nuovi argomenti speciali per i concorsi ed esami di abilitazione delle suddette classi per il biennio 1932-33;

Udito il Consiglio superiore della educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per i concorsi e gli esami di abilitazione all'insegnamento medio delle classi III, IV e VIII che avranno luogo negli anni 1932 e 1933 sono stabiliti gli argomenti speciali d'esame indicati nell'allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 318, *foglio* 105. — MANCINI.

Argomenti speciali per i concorsi a cattedre dei Regi istituti medi d'istruzione e per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio delle classi III, IV e VIII.

III. — LETTERE CLASSICHE.

Greco.

Nei concorsi ed esami di abilitazione che avranno luogo nel 1932 e nel 1933 il candidato dimostrerà di aver approfondito lo studio di questi due temi:

1. Il pensiero politico di Platone e di Aristotile.
2. Gli elegiaci greci dell'età preattica e gli elegiaci romani dell'età augustea. Càratteri differenziali.

NB. — Il candidato dovrà dimostrare di conoscere direttamente le opere degli autori e di essere informato della più importante letteratura critica relativa ai due argomenti.

Latino.

Nei concorsi ed esami di abilitazione che avranno luogo nel 1932 e nel 1933 il candidato dimostrerà di avere approfondito lo studio di questi due temi:

1. Lo stoicismo romano.
2. I maggiori lirici dell'età di Augusto.

NB. — Il candidato dovrà dimostrare di conoscere direttamente le opere degli autori e di essere informato della più importante letteratura critica relativa ai due argomenti.

IV. — LETTERE ITALIANE E STORIA.

Italiano.

Nei concorsi ed esami di abilitazione che avranno luogo nel 1932 e nel 1933 il candidato dimostrerà di avere approfondito lo studio di questi due temi:

1. Il valore letterario politico e storico dell'opera di Francesco Guicciardini.
2. Le correnti del pensiero illuministico in Italia e le reazioni ad esso: Vincenzo Cuoco.

NB. — Il candidato dovrà dimostrare di conoscere direttamente le opere degli autori e di essere informato della più importante letteratura critica relativa ai due argomenti.

VIII. — LINGUA E LETTERATURA STRANIERA NEGLI ISTITUTI MEDI DI 2° GRADO.

Francese.

Nei concorsi ed esami di abilitazione che avranno luogo nel 1932 e nel 1933 il candidato dimostrerà di avere approfondito lo studio di questi due temi:

1. Il classicismo francese e l'opera di Racine.
2. Madame di Staël e le origini del romanticismo in Francia.

NB. — Il candidato dovrà dimostrare di conoscere direttamente non solo le opere degli autori, ma anche la più importante letteratura critica, specialmente italiana, relativa ai due argomenti.

Inglese.

Nei concorsi ed esami di abilitazione che avranno luogo nel 1932 e nel 1933 il candidato dimostrerà di avere approfondito lo studio di questi due temi:

1. Il « Paradiso perduto » e la formazione dello stile classico.
2. I romanzi di Dickens e l'umorismo inglese.

NB. — Il candidato dovrà dimostrare di conoscere direttamente non solo le opere degli autori, ma anche la più importante letteratura critica, specialmente italiana, relativa ai due argomenti.

Tedesco.

Nei concorsi ed esami di abilitazione che avranno luogo nel 1932 e nel 1933 il candidato dimostrerà di avere approfondito lo studio di questi due temi:

1. Goethe e il suo « Faust ».
2. La novella dell'ottocento e i suoi principali rappresentanti: Keyse, Storm, C. F. Meyer, Keller.

NB. — Il candidato dovrà dimostrare di conoscere direttamente non solo le opere degli autori, ma anche la più importante letteratura critica, specialmente italiana, relativa ai due argomenti.

Spagnuolo.

Nei concorsi ed esami di abilitazione che avranno luogo nel 1932 e nel 1933 il candidato dimostrerà di avere approfondito lo studio di questi due temi:

1. La grande corrente mistica del 500.
2. Il naturalismo narrativo.

NB. — Il candidato dovrà dimostrare di conoscere direttamente non solo le opere degli autori, ma anche la più importante letteratura critica, specialmente italiana, relativa ai due argomenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

***Il Ministro per l'educazione nazionale*:**
GIULIANO.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1932, n. 215.

Modificazione dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Mondovì.

N. 215. R. decreto 18 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato l'art. 2 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Mondovì.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 216.

Erezione in ente morale della fondazione « Ospedale civile », con sede in Gravedona.

N. 216. R. decreto 22 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Ospedale civile », con sede in Gravedona, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e n'è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 217.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Tubercolosario provinciale aretino ».

N. 217. R. decreto 22 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è trasformato il fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Tubercolosario provinciale aretino » che assume la nuova denominazione di « Preventorio infantile provinciale aretino Carlo Sandrelli », ed è approvato, con una modifica, lo statuto organico dell'ente medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 218.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Carlo Alberto Coulliaux », con sede in San Prospero Parmense, frazione del comune di San Lazzaro Parmense.

N. 218. R. decreto 22 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Carlo Alberto Coulliaux », con sede in S. Prospero Parmense, frazione di S. Lazzaro Parmense (Parma), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e n'è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 219.

Erezione in ente morale della « Pia fondazione di beneficenza Francesca Bullo-Terrazzer », con sede in Capodistria.

N. 219. R. decreto 22 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la « Pia fondazione di beneficenza Francesca Bullo-Terrazzer », con sede in Capodistria, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, con riserva di provvedere, con successivo decreto, all'approvazione del relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 220.

Erezione in ente morale della fondazione « Praeventorium Vittorio Emanuele III », con sede in Verona.

N. 220. R. decreto 22 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Praeventorium Vittorio Emanuele III », con sede in Verona, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 221.

Concentramento del legato Valentino Fortin e delle fondazioni Quirino Vanzo, Matteo Hafner e Domenico Bortolotti nella Congregazione di carità del comune di Cavalese, e approvazione dello statuto organico della Congregazione medesima.

N. 221. R. decreto 22 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il legato Valentino Fortin e le fondazioni Quirino Vanzo, Matteo Hafner e Domenico Bortolotti sono concentrati nella Congregazione di carità del comune di Cavalese (Trento), ed è approvato, con una modifica, lo statuto organico della Congregazione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 222.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Redondesco.

N. 222. R. decreto 22 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Redondesco (Mantova).

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 223.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Castelnuovo Sotto.

N. 223. R. decreto 22 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Castelnuovo Sotto (Reggio Emilia).

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 224.

Erezione in ente morale del Ricreatorio « Emilia Ceretti Fumagalli », con sede in Laveno Mombello.

N. 224. R. decreto 22 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il Ricreatorio « Emilia Ceretti Fumagalli », con sede in Laveno Mombello (Varese), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 225.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Consolata », con sede in Luras.

N. 225. R. decreto 22 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Consolata », con sede in Luras (Sassari), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 226.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Carlo Cornelli », con sede in Castelletto, frazione del comune di Cuggiono.

N. 226. R. decreto 22 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Carlo Cornelli », con sede in Castelletto, frazione del comune di Cuggiono (Milano), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 227.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Susani » con sede in Rancate, frazione del comune di Triuggio.

N. 227. R. decreto 22 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Susani », con sede in Rancate, frazione del comune di Triuggio (Milano), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 228.
Erezione in ente morale della « Fondazione Arturo Toscanini », con sede in Milano.

N. 228. R. decreto 22 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la « Fondazione Arturo Toscanini », con sede in Milano, viene eretta in ente morale e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 229.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Motta di Livenza.

N. 229. R. decreto 22 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile con sede in Motta di Livenza (Treviso) viene eretto in ente morale, sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO-LEGGE 21 marzo 1932, n. 230.
Emissione di una sesta serie di buoni del Tesoro novennali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, col quale furono autorizzate la creazione e l'emissione di quattro serie di buoni del Tesoro novennali a premi 5 % scadenti il 15 maggio 1940;
Visto il R. decreto 10 giugno 1931, n. 670, col quale furono autorizzate la creazione e l'emissione di una quinta serie dei buoni anzidetti;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di predisporre i provvedimenti occorrenti per il rimborso dei buoni novennali 4,75 per cento scadenti il 15 novembre 1932;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono autorizzate la creazione e l'emissione di una sesta serie di buoni del Tesoro novennali dell'ammontare di un miliardo di lire fruttanti l'annuo interesse del 5 % esente da ogni imposta presente e futura e scadenti il 15 maggio 1941.

Il limite anzidetto della nuova emissione potrà essere variato mercè decreto Reale, da emanarsi dopo sentito il Consiglio dei Ministri, in relazione ai risultati del collocamento dei nuovi titoli.

I nuovi buoni sono dotati degli stessi premi annessi ai buoni novennali creati col R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, e sono ad essi applicabili le stesse agevolezze e gli stessi privilegi.

Art. 2.

In pagamento dei nuovi buoni potranno accettarsi anche i buoni novennali 4,75 % scadenti il 15 novembre 1932, secondo quanto verrà disposto nei modi indicati nell'art. 5.

A fronte dei buoni nominativi liberi da vincoli e da impedimenti e non intestati a persone giuridiche saranno rilasciati buoni novennali al portatore.

I buoni soggetti a vincoli e quelli intestati a persone fisiche incapaci o a persone giuridiche saranno accettati in pagamento dei nuovi buoni su semplice richiesta degli esibitori senza che occorra speciale autorizzazione e senza alcuna formalità giudiziaria.

I nuovi titoli nominativi riprodurranno esattamente l'intestazione ed i vincoli dei buoni da cui provengono.

Art. 3.

Il sorteggio dei premi assegnati per l'anno corrente ai buoni del Tesoro novennali 4,75 % avrà luogo anticipatamente in deroga alle vigenti disposizioni. Ma i premi sorteg-

giati potranno pagarsi anticipatamente soltanto per i buoni che verranno versati in pagamento dei buoni emessi in virtù del presente Nostro decreto.

Art. 4.

Le somme versate in contanti, che occorressero per completare l'ammontare dei buoni novennali 4,75 % rimasti in circolazione, saranno dal Tesoro passate alla Banca d'Italia in un conto speciale, a condizione d'interesse da convenirsi, conto vincolato fino alla scadenza dei predetti buoni 4,75 %. Saranno però pagati a carico del conto stesso i buoni novennali di scadenza 15 novembre 1932, che il Ministro per le finanze riterrà conveniente di acquistare sul mercato: tali buoni dovranno essere immediatamente annullati.

Divenute disponibili al 15 novembre 1932, le residue somme saranno restituite al Tesoro e adibite da questo al rimborso dei buoni novennali 4,75 % non ancora estinti, per volontaria conversione nei nuovi buoni o in seguito ad acquisto.

Art. 5.

Il collocamento dei nuovi buoni sarà fatto al prezzo che sarà stabilito con suo decreto dal Ministro per le finanze e potrà avvenire o per pubblica sottoscrizione o per aggiudicazione ad un Consorzio di Istituti.

Pure con decreto del Ministro per le finanze saranno determinate la data e le condizioni di emissione della nuova serie di buoni novennali, le caratteristiche di essi, nonchè la data di estrazione dei premi assegnati pel 15 novembre 1932 ai buoni 4,75 % in circolazione e le variazioni da introdursi nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa del Ministero delle finanze per gli stanziamenti delle somme occorrenti per il servizio dei buoni, per le spese di allestimento, di collocamento e per quelle accessorie.

Art. 6.

Sono estese ai nuovi buoni tutte le disposizioni del R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, in quanto non siano contrarie alle disposizioni del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, *foglio* 109. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1932.

Norme per l'emissione di una sesta serie di buoni del Tesoro novennali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 230, che autorizza l'emissione di una sesta serie di buoni novennali del Tesoro per predisporre il rimborso dei buoni novennali scadenti il 15 novembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

L'emissione dei buoni novennali autorizzati dal R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 230, avrà luogo per pubblica sottoscrizione che si inizierà il 7 aprile p. v. e potrà rimanere aperta a tutto il giorno 20 stesso mese.

Essa è affidata a un Consorzio d'Istituti presieduto dalla Banca d'Italia.

Art. 2.

I nuovi buoni saranno del taglio da L. 500.

Potranno emettersi titoli da lire 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000, corrispondenti rispettivamente, agli effetti del sorteggio dei premi, a due, quattro, dieci, venti, quaranta, cento e duecento buoni.

I buoni nominativi, sia unitari, che multipli, conserveranno i numeri dei buoni al portatore dai quali provengono.

Con altro decreto sarà provveduto all'approvazione dei modelli, delle leggende e dei segni caratteristici dei nuovi buoni.

Art. 3.

I buoni frutteranno l'interesse annuo del 5 % pagabile in due semestralità al 15 maggio ed al 15 novembre.

Inoltre essi concorreranno ai seguenti premi che verranno sorteggiati il 21 aprile ed il 27 ottobre di ciascun anno e che saranno pagabili, rispettivamente, dai giorni 15 maggio e 15 novembre successivo secondo le modalità stabilite dai decreti Ministeriali 25 e 30 settembre 1931-IX:

primo numero estratto	L.	1.000.000
secondo numero estratto . . .	»	500.000
due successivi numeri estratti, per ciascuno	»	100.000
quattro successivi numeri estratti, per ciascuno	»	50.000
cinquanta successivi numeri estratti, per ciascuno	»	10.000

In totale, premi n. 58 per complessive L. 2.400.000 a semestre.

I premi anzidetti sono esenti da ogni imposta presente e futura.

Art. 4.

Saranno applicabili ai nuovi buoni novennali le disposizioni vigenti per i buoni novennali attualmente in circolazione.

I nuovi buoni novennali saranno considerati agli effetti delle anticipazioni contro pegno, anche presso la Banca d'Italia, sotto ogni riguardo come gli attuali buoni novennali.

Le loro cedole saranno ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

Art. 5.

Il prezzo di emissione dei nuovi buoni è stabilito in L. 97, per ogni 100 lire di capitale nominale, da versarsi in contanti o in cedole scadenti il 15 maggio p. v. dei buoni del Tesoro novennali.

Al prezzo capitale del buono dovranno aggiungersi gli interessi che decorreranno sulla cedola del buono in corso di maturazione fino al giorno in cui sarà compiuto il pagamento del prezzo stesso, meno gli interessi corrispondenti alla quota di capitale versata all'atto della sottoscrizione.

Art. 6.

In pagamento dei nuovi buoni saranno accettati anche buoni novennali di scadenza al 15 novembre 1932.

Tali buoni saranno valutati alla pari agli effetti della sottoscrizione, ma per ogni 100 lire di capitale nominale verrà pagato in contanti un compenso di L. 3, dopo che siansi compiute le opportune operazioni di accertamento sui titoli presentati in versamento. Il compenso anzidetto sarà pagato all'esibitore dei titoli, ancorchè questi siano nominativi liberi o vincolati per qualsiasi ragione.

Gli interessi scadenti il 15 maggio 1932 sui buoni 4,75 %, prodotti per sottoscrizione al nuovo prestito, saranno pagati all'atto del versamento dei titoli.

Gli interessi dal 15 maggio 1932 s'intenderanno compensati con quelli in corso sui titoli sottoscritti.

Art. 7.

I buoni novennali di scadenza al 15 novembre 1932, che verranno versati in pagamento dei buoni emessi in virtù del R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 230, verranno considerati estinti ad ogni effetto.

Art. 8.

Il direttore generale del Debito pubblico è autorizzato, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ad eseguire l'estrazione anticipata dei premi assegnati ai buoni del Tesoro scadenti il 15 novembre 1932 tanto per il semestre che si matura il 15 maggio 1932 quanto per quello che ha fine il 15 novembre 1932.

In questa estrazione anticipata potrà derogarsi dalle norme vigenti sulle modalità della estrazione dei premi sui buoni del Tesoro novennali.

Essa potrà essere eseguita, a giudizio del direttore generale del Debito pubblico, ove necessiti, da una commissione e da sottocommissioni.

Il pagamento anticipato dei detti premi sarà fatto soltanto a favore dei portatori dei buoni vincenti versati in sottoscrizione dei nuovi buoni 1941.

Art. 9.

I premi comunque dovuti e per qualsiasi importo sui buoni novennali scadenti il 15 novembre 1932, che verranno presentati in sottoscrizione dei nuovi buoni novennali, verranno pagati direttamente dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, in base ad ordinativi delle Intendenze di finanza (sezione tesoro).

I premi, di cui al precedente comma, dovuti sui buoni nominativi liberi da vincoli e da impedimenti, intestati a persone fisiche capaci, che verranno presentati in sottoscrizione dei nuovi buoni novennali saranno pagati anche direttamente e per qualsiasi importo dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale agli intestatari dei buoni stessi, in base ad ordinativi della Intendenza di finanza (sezione tesoro).

I premi dei detti buoni nominativi intestati a persone fisiche incapaci o ad Enti giuridici, ovvero a persone fisiche capaci, ma comunque vincolati o sottoposti ad impedimenti, saranno pagati dalla Direzione generale del debito pubblico a chi di ragione all'atto della emissione del nuovo buono nominativo.

Art. 10.

All'atto della consegna dei buoni 1941 ai sottoscrittori o dell'invio alle filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo di provincia i buoni dovranno essere muniti del timbro ad umido della sezione di Regia tesoreria lungo la linea di stacco fra i buoni medesimi e la parte della matrice ad essi uniti.

Inoltre saranno muniti, nell'apposita sede, di un timbro lineare ad umido con l'indicazione della Provincia, nonchè del timbro a calendario. Per l'apposizione dei timbri suddetti dovrà adoperarsi inchiostro indelebile.

Le parti delle matrici unite ai nuovi buoni saranno staccate e consegnate dalla filiale della Banca d'Italia alla coesistente sezione di Regia tesoreria.

Art. 11.

La Regia tesoreria centrale e le sezioni di Regia tesoreria provinciale sono autorizzate a consegnare alla locale filiale della Banca d'Italia le contromatrici presso di esse esistenti dei buoni del Tesoro novennali scadenti il 15 novembre 1932.

Chiusa la sottoscrizione le contromatrici relative ai buoni non versati per l'acquisto dei buoni del Tesoro novennali 1941 saranno dalle filiali della Banca d'Italia restituite alla coesistente sezione di Regia tesoreria ovvero alla Tesoreria centrale del Regno.

Art. 12.

I buoni del Tesoro novennali 1941 saranno spediti in franchigia alle sezioni di Regia tesoreria e da queste passati alle coesistenti filiali della Banca d'Italia previo accertamento dell'integrità e del contenuto dei pieghi da farsi con l'intervento del capo della locale sezione Tesoro.

In caso che si riscontrasse qualche discordanza nella quantità, nel taglio o nelle caratteristiche dei buoni contenuti nei pieghi coi corrispondenti avvisi di spedizione, dovrà essere redatto dal capo della sezione di Regia tesoreria, in contraddittorio col predetto rappresentante del Tesoro e da essi firmato, analogo atto verbale in due esemplari, uno dei quali sarà trattenuto dal capo della sezione di Regia tesoreria e l'altro spedito al Ministero delle finanze.

Art. 13.

La consegna dei buoni dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale alla coesistente filiale della Banca d'Italia dovrà risultare da apposito processo verbale nel quale sarà indicato, distintamente per ciascun taglio, quantità ed importo nominale dei buoni consegnati.

Il processo verbale sarà redatto in triplice esemplare e sarà sottoscritto dal capo della filiale della Banca d'Italia, quale capo della sezione di Regia tesoreria, oltre che dal cassiere di Tesoreria e da quello di Banca.

Un esemplare di detto verbale sarà trattenuto dalla filiale della Banca e gli altri due saranno consegnati alla sezione di Regia tesoreria per gli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 20 febbraio 1921, n. 150.

Con altro decreto sarà provveduto a disciplinare la spedizione dei buoni novennali 1941 dalle filiali della Banca d'Italia di capoluogo a quelle fuori capoluogo di provincia.

Art. 14.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio in corso, saranno introdotte le variazioni di cui appresso:

nella parte effettiva straordinaria verranno istituiti appositi capitoli cui imputare le spese determinate dalle operazioni oggetto del R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 230;

nella categoria del movimento di capitali, sarà istituito altro capitolo per attribuirvi il rimborso dell'intera somma dei buoni novennali scadenti il 15 novembre 1932, al quale affluiranno l'importo dei buoni presentati per la conversione, nonchè l'ammontare di quelli successivamente estinti con le somme versate al conto corrente con la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 del Regio decreto predetto.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario medesimo, nella categoria del movimento di capitali, verrà istituito speciale capitolo per imputarvi l'ammontare dei versamenti effettuati in dipendenza della sottoscrizione di nuovi buoni e quello dei buoni scadenti il 15 novembre 1932 presentati per la conversione.

Roma, addì 23 marzo 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1932 - Anno X
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 36. — GUALTIERI.

(2442)

REGIO DECRETO 25 gennaio 1932.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista dei periti commerciali del Veneto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 6 gennaio 1929, n. 32;

Visto lo statuto dei Sindacati regionali fascisti dei periti commerciali, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;

Vista la lettera 14 luglio 1931, n. 8808, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Aldo Finzi a segretario del Sindacato regionale fascista dei periti commerciali del Veneto, da essa dipendente;

Visto il verbale della riunione 9 maggio 1931, in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto alla elezione del proprio segretario nella persona del signor Aldo Finzi;

Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del signor Aldo Finzi a segretario del Sindacato regionale fascista dei periti commerciali del Veneto.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 174. — BETTAZZI.

(2426)

REGIO DECRETO 18 febbraio 1932.

Sostituzione e nomina di membri tecnici componenti il Collegio speciale di 1° grado sedente in Messina per la risoluzione delle controversie relative agli immobili danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 492 e 493 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, numero 1399;

Visto il Nostro decreto in data 18 ottobre 1928 con cui l'ingegnere capo Di Petrillo cav. uff. Michele dell'ufficio del Genio civile di Catania, è stato nominato, in sostituzione dell'ingegnere di sezione Rapisardi cav. Bartolomeo, membro ordinario del Collegio speciale di primo grado per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, e sedente in Messina;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del membro ordinario del Collegio medesimo cav. uff. Di Petrillo Michele a causa del suo trasferimento in altra sede;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ingegnere principale cav. uff. Ghersi Aurelio dell'ufficio del Genio civile di Messina, attualmente membro supplente del Collegio speciale di primo grado istituito in Messina per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, è nominato membro ordinario del Collegio stesso, con effetto dalla data del presente decreto, in sostituzione dell'ingegnere capo Di Petrillo cav. uff. Michele.

L'ingegnere principale cav. Bonaccorso Stellario dell'ufficio del Genio civile di Messina è nominato membro supplente del Collegio medesimo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1932 - Anno X
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio 318.

(2431)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-243 M.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Andrea fu Andrea e di Maria Anna Sitar, nato a Anicova il 7 luglio 1878 e residente a Salona d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mavric Maria fu Antonio Miscic, nata a Cosbana il 14 gennaio 1883, moglie;

Mavric Stanislava, nata ad Anicova il 5 novembre 1911, figlia;

Mavric Federico Rodolfo, nato ad Anicova il 14 febbraio 1913, figlio;

Mavric Leopoldo, nato ad Anicova il 27 agosto 1918, figlio;

Mavric Luigi, noto ad Anicova il 22 aprile 1920, figlio;

Mavric Andrea, nato ad Anicova il 18 settembre 1921, figlio;

Mavric Floriano, nato ad Anicova il 30 ottobre 1923, figlio;

Mavric Emilio, nato ad Anicova l'11 aprile 1925, figlio;

Mavric Ludmilla Maria, nata ad Anicova il 21 febbraio 1927, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(910)

N. 50-244 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Michele fu Giuseppe e della fu Caterina Medvescek, nato ad Anicova il 28 settembre 1863 e residente a Salona d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mavric Anna fu Valentino Gabrijelcic, nata ad Anicova il 26 maggio 1863, moglie;

Mavric Domenico, nato ad Anicova il 28 luglio 1904, figlio;

Mavric Dorotea fu Maria Mavric, nata ad Anicova il 10 febbraio 1912, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(911)

N. 50-245 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Antonio fu Antonio e della fu Orsola Markic, nato a Miscek-Salona il 14 marzo 1861 e residente a Miscek-Salona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mavric Antonia fu Antonio Floriancic, nata a S. Leonardo il 3 gennaio 1874, moglie;

Mavric Valentino, nato a Miscek il 25 settembre 1900, figlio;

Mavric Luigia Paolina, nata a Miscek il 13 giugno 1906, figlia;

Mavric Ernesta Pia, nata a Miscek il 21 agosto 1910, figlia;

Mavric Vincenzo, nato a Miscek il 19 luglio 1913, figlio;

Mavric Eugenio, nato a Miscek il 30 agosto 1919, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(912)

N. 50-99 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Masera Giacomo fu Antonio e della fu Sekli Marianna, nato a Plochi il 24 luglio 1869 e resi-

dente a Caporetto, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Massera ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Masera Maria fu Giovanni Drescek, nata a Luico il 7 maggio 1887, moglie;

Masera Giuseppe fu Antonio, nato a Plohi il 3 marzo 1885, fratello;

Masera Amalia fu Antonio, nata a Plohi il 28 giugno 1878, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(820)

N. 50-188 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Maver Andrea fu Valentino e di Prezelj Teresa, nato a Grande (Gracova) il 14 novembre 1882 e residente a Grande (Gracova), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maver Maria fu Michele Volf, nata a Grande il 21 maggio 1887, moglie;

Maver Maria, nata a Grande il 23 giugno 1907, figlia;

Maver Stefano, nato a Grande il 10 dicembre 1908, figlio;

Maver Giovanni, nato a Grande il 22 dicembre 1912, figlio;

Maver Giustino, nato a Grande il 18 settembre 1914, figlio;

Maver Ludmilla, nata a Grande il 6 settembre 1919, figlia;

Maver Giustina, nata a Grande il 26 settembre 1920, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gracova Serravalle, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 12 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(832)

N. 50-189 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Maver Luca di Giovanni e della fu Caterina Medvescek nato ad Aiba (Canale) il 18 ottobre 1878 e residente ad Aiba (Canale), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maver Amalia fu Michele Kogoj, nata ad Aiba il 7 luglio 1884, moglie;

Maver Giovanni fu Giovanni, nato ad Aiba il 26 aprile 1848, padre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 12 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(833)

N, 50-190 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Maver Martino fu Simone e della fu Munih Maria, nato a Grande (Gracova) il 10 novembre 1850 e residente a Grande (Gracova), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gracova Serravalle, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 12 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(834)

N. 50-176 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Maver Giacomo fu Biagio e della fu Pavsic Agnese, nato a S. Lucia di Tolmino il 25 luglio 1888 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maver Maria fu Valentino Kovacic, nata a S. Lucia di Tolmino l'11 agosto 1888, moglie;

Maver Giuliana, nata a Cal di Canale il 10 maggio 1915, figlia;

Maver Valentino, nato a Cal di Canale il 12 febbraio 1920, figlio;

Maver Stanislao, nato a Cal di Canale il 26 aprile 1921, figlio;

Maver Felice, nato a Cal di Canale il 29 agosto 1922, figlio;

Maver Giuseppe, nato a Cal di Canale il 19 febbraio 1924, figlio;

Maver Francesco, nato a Cal di Canale il 25 settembre 1925, figlio;

Maver Giustino, nato a Cal di Canale l' 8 aprile 1927, figlio;

Maver Maria, nata a Cal di Canale il 7 novembre 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(837)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note tra l'Italia ed il Brasile relative all'entrata in vigore dell'accordo commerciale firmato in Rio de Janeiro il 28 novembre 1931.

In data 18 marzo 1932 si è proceduto in Rio de Janeiro tra il Regio Ambasciatore d'Italia e il Ministro per gli affari esteri brasiliano ad uno scambio di note per l'entrata in vigore provvisoria al 28 marzo 1932 dell'accordo commerciale italo-brasiliano firmato in Rio de Janeiro il 28 novembre 1931.

(2438)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV I PORTAFOGLIO

N. 68.

Media dei cambi e delle rendite

del 24 marzo 1932 - Anno X

Francia	76.25	Oro	372.39
Svizzera	373.60	Belgrado	—
Londra	70.60	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.825	Albania (Franco oro)	—
Spagna	146 —	Norvegia	3.75
Belgio	2.705	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.62	Svezia	3.80
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	215 —
Praga	57.52	Danimarca	3.885
Romania	11.55	Rendita 3,50 %	73 —
Peso Argentino (Oro)	—	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso Argentino (Carta)	4.95	Rendita 3 % lordo	46.175
New York	19.30	Consolidato 5 %	81.875
Dollaro Canadese	17.28	Obblig. Venezie 3,50 %	83 —

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esami scritti del concorso bandito per 12 posti di alunno d'ordine presso l'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;
Visto il decreto Ministeriale 31 agosto 1931, col quale venne bandito un concorso per esami a 7 posti di alunno d'ordine (gruppo C, grado 13°) nel ruolo d'ordine di questa Amministrazione centrale;
Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1932, col quale è stato aumentato da 7 a 12 il numero dei posti messi a concorso ed è stato altresì prorogato al 20 febbraio successivo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso e dei relativi documenti;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a 12 posti di alunno d'ordine in questa Amministrazione centrale avranno luogo in Roma nei giorni 6 e 7 aprile 1932-X.

Roma, addì 24 marzo 1932 - Anno X

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(2441)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma – Istituto Poligrafico dello Stato G. C